

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La I Commissione,
considerato che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, modificando gli orientamenti formulati dal ministero dell'interno, ha ritenuto che, in assenza di una espressa previsione di legge, il prefetto sarebbe carente del necessario potere di sindacato e di intervento sulle tariffe minime applicate nel settore della vigilanza privata;

l'Autorità garante ha altresì negato che lo strumento tariffario minimo possa rappresentare un'adeguata garanzia dello *standard* qualitativo del servizio offerto, «... in quanto la fissazione di un prezzo minimo non impedisce alle imprese di prestare servizi di qualità scadente e di non osservare gli obblighi di legge »;

l'Autorità garante ha ancora affermato che « a fronte di strutture di costo diversificate tra le imprese, la fissazione di una tariffa minima risulta distorsiva del corretto funzionamento del mercato, impedendo l'adattamento della strategia di prezzo di ciascuna impresa alle proprie specifiche condizioni produttive, nonché, nel medio periodo, la selezione delle imprese più efficienti »;

il ministero dell'interno ha ritenuto di doversi adeguare a questo nuovo orientamento emanando in tal senso la circolare 15 novembre 1997, n. 559/145 14.10089 D (7) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1997 privando di fatto i prefetti del potere di sindacato sulla congruità delle tariffe minime a fronte dei servizi resi dagli istituti di vigilanza;

questo orientamento è largamente contraddetto dalle più recenti sentenze della giurisprudenza amministrativa la quale giustamente nega la sussistenza di violazioni della libera

concorrenza di mercato date le peculiari connotazioni del settore della vigilanza privata, che non può essere assimilata ad una semplice impresa commerciale da gestire in regime di libera concorrenza, trattandosi piuttosto di attività complementare a quella svolta dalle forze di polizia, che coinvolge problemi di sicurezza e di ordine pubblico;

a conforto di questa linea l'articolo 137 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e l'articolo 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, attribuiscono al prefetto un'ampia potestà di controllo di tutte le attività degli istituti di vigilanza (che, oltre ai limiti tariffari, riguarda anche il rilascio del titolo autorizzativo, l'organico, le retribuzioni delle guardie giurate, la formazione e l'aggiornamento del personale, i turni di riposo eccetera), controllo finalizzato appunto alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che soprattutto l'articolo 9 del regio decreto n. 773 del 1931 in base al quale « chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che le autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse », consente dunque al prefetto anche di vietare l'espletamento del servizio ove le tariffe siano così esigue da non garantire più l'interesse costituzionalmente garantito ai cittadini quale è quello della sicurezza;

comunque l'intervento del prefetto in materia di tariffe minime lascia un ampio margine alla libera iniziativa, garantendo al contempo un adeguato livello qualitativo ed organizzativo dei servizi di vigilanza;

infine la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1996, ha riconosciuto la compatibilità di un sistema di tariffe amministrato con il principio della libertà di iniziativa economica e con l'ordinamento comunitario;

impegna il Governo:

a riaffermare con chiarezza il ruolo ed i poteri dei prefetti nei confronti degli

istituti di vigilanza e guardie giurate, restituendogli quello di sindacato sulle tariffe minime, al fine di garantire degli *standard* qualitativi di offerta del servizio adeguati all'ordine e alla sicurezza pubblica;

ad adoperarsi per un ridimensionamento del fenomeno dei monopoli e degli oligopoli attraverso la fissazione di divieti

di connessioni tra gli organismi di vigilanza;

a predisporre un adeguato sistema di consultazione degli organismi rappresentativi della categoria, per la ricerca delle più adeguate soluzioni alle problematiche inerenti il settore.

(7-00640) « Menia, Gasparri, Ascierio ».